

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Ersilia Manzo

Dottore Commercialista
Revisore legale

Matteo Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Gloria Mango

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesco Migliozi

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesco Campobasso

Dottore Commercialista
Revisore legale

Pietro Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Remo Signoriello

Avvocato

Chiara Fabbrini

Avvocato

Filomena A. Costanzo

Avvocato

Andrea Scognamiglio

Avvocato

Eugenia Pizzicato

Accountant

Cristina Vinciotti

Accountant

Marco Fabbrini

Consultant

Michela Luciano

Consultant

Luigi Fedele

Consultant

Of Counsel

Ezio Tartaglia

Finanza Straordinaria

Napoli, 15 li ottobre 2025

CIRCOLARE N.9/2025

Controlli sugli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS -Disposizioni attuative

L'atteso decreto sul controllo degli enti del Terzo settore è legge.

Il testo è stato, infatti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2025 e **definisce “forme, contenuti, termini e modalità per la vigilanza, il controllo e il monitoraggio sugli enti del Terzo settore”**. Il decreto del 7 agosto 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aggiunge un importante pezzo in più al sistema disegnato dalla riforma del Terzo settore, investendo, oltre gli uffici Runts, anche gli enti stessi – nello specifico i centri di servizio per il volontariato e le reti associative – della responsabilità di svolgere il controllo sui propri aderenti.

Secondo il decreto, i controlli sono a carico degli Uffici Runts e, se richiesto e autorizzati, dei centri di servizio per il volontariato (CSV) e delle reti associative nazionali (Ran). È importante specificare che questi ultimi due sono liberi di scegliere se diventare o meno “soggetti autorizzati” a svolgere i controlli nei confronti dei propri aderenti. È anche prevista la possibilità di stipulare una convenzione tra Ran e CSV con altre reti o CSV che non hanno chiesto la autorizzazione.

Le organizzazioni che possono essere sottoposte al regime di controllo sono tutti gli enti del Terzo settore ad esclusione delle cooperative sociali, delle imprese sociali e delle società di mutuo soccorso.

-La tipologia di controlli

I controlli previsti dal decreto sono finalizzati ad accertare:

- La sussistenza dei requisiti per rimanere iscritti nel Runts;
- Il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- L'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel Runts.

Il primo triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione: entro il 31 marzo ciascun “ente responsabile” (Uffici Runts, CSV e Ran autorizzate) dovrà caricare sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il programma triennale con l'elenco degli enti sottoposti al controllo.

Per gli enti con entrate uguali o inferiori a 60mila euro l'anno, le operazioni di controllo saranno semplificate.

Via Santa Lucia, 50 – 80132
NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

-Chi potrà effettuare i controlli

I soggetti autorizzati, individuano una serie di “soggetti incaricati”, persone fisiche che provvederanno alla concreta operazione di controllo e che potranno essere dipendenti, collaboratori o professionisti dei soggetti autorizzati (CSV e Ran), a condizione che non si trovino nella condizione prevista dall’art. 2399 del Codice Civile e quindi **che non abbiano** un rapporto specifico con l’ente da controllare (ad esempio, un rapporto di consulenza o di prestazione d’opera retribuita).

I soggetti incaricati, inoltre, saranno presenti in un elenco costantemente aggiornato e pubblico, dovranno avere comprovata esperienza in materia, e saranno debitamente formati e aggiornati. La responsabilità per l’attività di controllo rimane comunque sempre in carico ai soggetti responsabili.

-Come si svolgeranno i controlli

I soggetti autorizzati si accerteranno del corretto rispetto degli adempimenti previsti dalla riforma del Terzo settore, comunicando con gli enti sottoposti al controllo **tramite PEC**, per la richiesta di accertamenti documentali e, se necessari, con visite e ispezioni in loco. Gli enti avranno tempo **da 30 a 90 giorni** per regolarizzare la propria posizione.

Il decreto specifica, inoltre, che entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore saranno approvati i modelli di verbale dei controlli ordinari e straordinari.

-Avvio dei controlli

La decorrenza dei controlli sarà fissata con apposito decreto dell’ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dello stadio di attivazione dell’apposita sezione del sistema informativo dedicato ai controlli.

Riforma dello sport - Disciplina fiscale - chiarimenti

Con la consulenza giuridica 30.9.2025 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha approfondito diversi aspetti legati agli effetti della Riforma dello sport, di cui al DLgs. 36/2021, sulla disciplina fiscale del lavoro sportivo.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce esplicitamente che per i **lavoratori autonomi sportivi** dell’area del dilettantismo, in possesso dei requisiti per l’accesso al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014, rilevano, *“quali componenti positivi cui applicare il coefficiente di redditività, unicamente i compensi che eccedono l’importo di 15.000 euro. In altri termini, detto coefficiente va applicato a detti compensi, al netto dell’importo di 15.000 euro”*.

Secondo quanto previsto dall’art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000,00 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP dell’ente erogatore

“Bonus edilizi” - Spese sostenute dal 2025- aliquota “ maggiorata”-irrilevanza della residenza

Con l’art. 1 co. 54 - 56 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) sono state rimodulate le aliquote delle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute dal 2025 al 2027 per l’esecuzione di interventi “edilizi”.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio, così come le detrazioni IRPEF/IRES “sismabonus” ed “ecobonus”, sono fissate:

- al 36%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2025;
- al 30%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2027.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000,00 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Sempre in relazione alle spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, la stessa norma ha elevato l’aliquota delle detrazioni ove gli interventi “edilizi” riguardino l’abitazione principale dei contribuenti.

Il citato art. 16 co. 1 del DL 63/2013 ha quindi stabilito che la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio, così come quella del sismabonus e dell’ecobonus, sono fissate:

- al 50%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2025 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- al 36%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% per il periodo d’imposta 2025 (c.d. “IRES premiale”) - Disposizioni attuative (DM 8.8.2025)

L’art. 1 co. 436 - 444 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto per le imprese la c.d. “IRES premiale”, che si sostanzia in una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, per il solo periodo d’imposta 2025, in presenza di determinate condizioni.

Possono beneficiare dell’IRES premiale:

- le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- le società europee di cui al regolamento 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale e soggetti equiparati, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

- le società ed enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione in Italia.

Per gli enti non commerciali, la riduzione dell'aliquota IRES spetta in relazione al reddito derivante dall'eventuale attività commerciale svolta

La riduzione dell'aliquota non si applica alle società ed enti che nel 2025 (soggetti "solari"):

- sono in liquidazione ordinaria;
- sono assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria;
- determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari (es. *tonnage tax*, società agricole che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale, ecc.).

Sono inoltre esclusi i soggetti che nel 2024 hanno applicato il regime di contabilità semplificata.

La riduzione dell'aliquota IRES spetta a condizione che nel 2025 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, per i soggetti "solari"):

- il numero di unità lavorative per anno (c.d. "ULA") non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 216/2023 (recante le disposizioni della super-deduzione per nuove assunzioni), in misura pari ad almeno l'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'IRES premiale si applica sul reddito d'impresa dichiarato per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (periodo d'imposta 2025 per i soggetti "solari", da dichiarare nel modello REDDITI 2026).

L'importo su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES è ragguagliato ad anno se la durata dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 è superiore a 12 mesi.

L'Agenzia delle Entrate istituirà appositi codici tributo per i versamenti dell'IRES ridotta

Spese di vitto, alloggio e trasferte: nuova deducibilità solo se tracciabili

Il decreto correttivo n. 84/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre, ha introdotto una modifica significativa nella disciplina delle spese deducibili per i lavoratori autonomi e i professionisti. Da ora in avanti, le spese di vitto, alloggio e viaggio, comprese quelle sostenute all'estero, saranno deducibili solo se effettuate con strumenti di pagamento tracciabili, come carte di credito, bancomat o bonifici.

Restano esclusi i pagamenti in contanti, anche se corredati da fattura o ricevuta fiscale.

**Concordato Preventivo Biennale - Cause di cessazione -Variazione dell'attività
- Modifica del codice ATECO 2025**

Con la risposta a interpello 10.9.2025 n. 236, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il concordato preventivo biennale non cessa per una variazione solo formale del codice ATECO per effetto delle modifiche apportate alla classificazione nel 2025, anche se tale cambiamento comporta l'applicazione di un ISA diverso.

La problematica non si pone rispetto al CPB 2025-2026 poiché nei modelli REDDITI 2025 è necessario indicare il nuovo codice ATECO e applicare l'ISA relativo; di conseguenza, nell'ipotesi in cui non vi siano mutamenti sostanziali dell'attività esercitata, è garantita continuità tra codice ATECO e ISA applicato.

Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
15.10.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di settembre 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2025.
15.10.2025	Presentazione domande "sport bonus"	I soggetti titolari di reddito d'impresa che intendono beneficiare del credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2025, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, possono iniziare a presentare la relativa domanda: • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; • mediante l'apposita piattaforma disponibile sul sito https://avvisibandi.sport.governo.it. Le richieste devono essere presentate entro il 14.11.2025 e sono soddisfatte secondo l'ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
16.10.2025	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi: • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025 o l'1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).
16.10.2025	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2025;

		le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16.10.2025	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: - i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di settembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; - in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.
16.10.2025	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: - operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2025; - corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2025.
16.10.2025	Versamento rata saldo IVA 2024	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025): - l'ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025; - la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025; - la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025; - la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025.
16.10.2025	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: - liquidare l'IVA relativa al mese di settembre 2025; - versare l'IVA a debito.

20.10.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 21.7.2025 (per effetto della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2026; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
27.10.2025	Presentazione modelli 730/2025 integrativi	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025 integrativo: • per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori "formali"; • ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2025 originario è stato presentato al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale diretta oppure trasmesso direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate dal contribuente.
27.10.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di settembre 2025, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre luglio-settembre 2025, in via obbligatoria o facoltativa.
27.10.2025	Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici	Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici: • la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all'anno precedente; • tramite il modello F24.

28.10.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2026; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
29.10.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2026; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
31.10.2025	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2025 deve avvenire: • utilizzando il modello "ordinario"; • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.
31.10.2025	Presentazione modelli 770/2025	I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate: • il modello 770/2025; • in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2025	Regolarizzazione modelli 770/2024	I sostituti d'imposta possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: • l'infedele presentazione dei modelli 770/2024, relativi al 2023; • le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2024; • gli omessi, insufficienti o tardivi versa-

		menti di ritenute del 2024. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: • nell'anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
31.10.2025	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: • il modello REDDITI 2025; • il modello IRAP 2025 (se soggetti passivi IRAP).
31.10.2025	Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025 devono presentare in via telematica: • alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025 (RM, RS e RU), unitamente al relativo frontespizio, per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2025; il quadro AC del modello REDDITI PF 2025 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2025; • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2025	Spedizione modello REDDITI PF 2025 dall'estero	Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2025: • in forma cartacea; • mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
31.10.2025	Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF	Le persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione: • del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico; • del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell'università e degli enti della ricerca sanitaria;

		dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta, oppure allo Stato per finalità di interesse sociale o umanitario.
31.10.2025	Trasmissione telematica quadro VO	I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO: - in allegato alla dichiarazione dei redditi; - mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2025	Trasmissione telematica modello CNM	La società o ente consolidante, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2025: - direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; - in forma "autonoma" rispetto al modello REDDITI SC 2025.
31.10.2025	Opzione per il consolidato fiscale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca: - a decorrere dall'anno 2025; - nell'ambito del modello REDDITI 2025. Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.
31.10.2025	Opzione per la trasparenza fiscale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca: - a decorrere dall'anno 2025; - nell'ambito del modello REDDITI 2025. Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal

		quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.
31.10.2025	Opzione per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio	Le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio), o la sua revoca: • a decorrere dall'anno 2025; • nell'ambito del modello IRAP 2025.
31.10.2025	Regolarizzazione modelli REDDITI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025 in via telematica entro il 31.10.2025, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: • l'infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024, relative al 2023; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: • nell'anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
31.10.2025	Adempimenti persone decedute	Gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2025: • devono presentare in via telematica il modello REDDITI 2025 cui era obbligato il defunto; • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2023 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024 e degli anni precedenti.

31.10.2025	Registro beni ammortizzabili	I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
31.10.2025	Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata	I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA: • le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); • il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.
31.10.2025	Remissione "in bonis"	I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, ferme restando le previste esclusioni (es. comunicazioni di opzione per cessione della detrazione o sconto in fattura per gli interventi "edilizi" di cui all'art. 121 del DL 34/2020): • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
31.10.2025	Presentazione domande credito d'imposta per l'acquisto della carta	Le imprese editrici di quotidiani e periodici (nuovi codici ATECO 58.12 e 58.13), iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2024: • al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; • mediante l'applicazione informatica.

31.10.2025	Presentazione modelli TR	I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR: • relativo al trimestre luglio-settembre 2025; • utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.
31.10.2025	Comunicazione regime transfrontaliero IVA di franchigia	I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell'Unione europea, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate: • il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate in Italia nel corso del trimestre luglio-settembre 2025, o l'assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate; • il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre luglio-settembre 2025 in ciascuno altro Stato membro dell'Unione europea, ivi compresi quelli in cui non è applicata l'esenzione, o l'assenza di operazioni laddove non ne siano state effettuate.
31.10.2025	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2025.
31.10.2025	Compensazione crediti verso lo Stato	Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono: • esercitare l'opzione, per l'anno 2025, per l'utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali, dei contributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense; • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione. L'esercizio dell'opzione avviene: • attraverso la piattaforma elettronica di certificazione;

		• con riferimento a ciascuna fattura, per l'intero importo della stessa; • ferma restando la disponibilità delle relative risorse.
--	--	--

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti lo Studio è a Vs. completa disposizione

Dott. Giuseppe Signoriello

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Signoriello', is written over a faint, light-colored rectangular stamp or watermark.